



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 20 Gennaio 2025**

## CASI OPERATIVI

**Adempimenti per il superbonus in condominio sulle parti private**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Forfettario: modifica soglia di reddito da lavoro dipendente**  
di Laura Mazzola

## IVA

**Aspetti “negativi” ai fini Iva delle assegnazioni agevolate**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## IVA

**Nuovo regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario**  
di Marco Peirolo

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**Avvisi bonari: dall’1.1.2025 entro 60 giorni difesa o pagamento**  
di Angelo Ginex

## BEST IN CLASS

**Best in Class 2025: un premio per le eccellenze italiane dei Professionisti**  
di Redazione



## CASI OPERATIVI

### ***Adempimenti per il superbonus in condominio sulle parti private***

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

**CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA**

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>



In riferimento al credito per interventi su 2 diverse unità immobiliari costituite in condominio, il D.L. 39/2024 prevede il blocco alle cessioni del credito per gli interventi che non presentano alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

In alcuni cantieri sono stati presentati più titoli abilitativi (Comunicazione di inizio lavori asseverata da c.d. superbonus (Cilas) per le opere c.d. superbonus su parti comuni condominiali – Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per le altre opere interne non c.d. superbonus, ad esempio sostituzione infissi, sostituzione sanitari, eccetera).

Nel caso di specie il condominio è composto da 2 unità immobiliari possedute distintamente da 2 condomini.

Sono già stati realizzati gli interventi c.d. supersismabonus su parti comuni (legittimati dalla Cilas), con fatture pagate alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024.

Per quanto riguarda le opere su parti private, il condomino A ha provveduto al sostenimento di spese per lavori già effettuati alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, per cui le spese da questo sostenute rimangono cedibili anche nel 2024.

Il condomino B, invece, non ha sostenuto alcuna spesa su parti private per lavori già effettuati antecedentemente al blocco delle cessioni.

Essendo la Scia unica e il cantiere unitario, il condomino B può accedere all'opzione per la cessione del credito, invocando l'esecuzione dei lavori già avvenuta alla data del blocco della cessione sia sulle parti comuni (Cilas supersismabonus) sia relativamente all'unità A già effettuati da parte dell'altro condomino alla data di entrata in vigore del blocco?

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Forfettario: modifica soglia di reddito da lavoro dipendente**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio**

[Scopri di più](#)

La L. 207/2024 (**Legge di bilancio per il 2025**), rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, tra le altre misure, **innalza la soglia di reddito di lavoro dipendente da verificare** per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario.

In particolare, l’articolo 1, [comma 12, L. 207/2024](#), modificando il [comma 57](#), lett. d-ter), L. 190/2014, **eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente, o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, superata la quale è **preclusa l’applicazione del regime forfettario** nel nuovo periodo d’imposta.

Si evidenzia che la **verifica della soglia limite**, ora pari a 35.000 euro, è **irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente**, sempre che nel medesimo anno **non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente** derivante da un altro rapporto di lavoro.

Si ricorda che **accedono al regime forfettario** i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno:

- **conseguito ricavi o percepito compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a 85.000 euro**. Nell’ipotesi di esercizio di più attività, contraddistinte da codici Atenco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- e **sostenuto spese, per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori**, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari, **per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi**.

Non possono, invece, accedere al regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini dell’Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito**;



- i **soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i **soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili, in regime di esenzione Iva, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di Iva intracomunitaria**;
- gli **esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione**, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- le **persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.



## IVA

## Aspetti “negativi” ai fini Iva delle assegnazioni agevolate

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

### Laboratorio IVA 2025

Scopri di più

La riproposizione da parte della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) della possibilità di **assegnare beni immobili ai soci**, entro il **prossimo 30.9.2025**, con importanti **agevolazioni ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette diverse dall'Iva**, riporta alla ribalta i possibili **effetti negativi che possono prodursi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**. Ai fini di tale tributo, infatti, i vincoli comunitari impediscono agli **Stati membri di prevedere regimi agevolativi**, ragion per cui le assegnazioni e le cessioni dei beni ai soci seguono le regole ordinarie.

L'[articolo 2, D.P.R. 633/1972](#) prevede che le **assegnazioni dei beni ai soci sono operazioni assimilate alle cessioni**, con la conseguenza che si deve partire dal presupposto che le assegnazioni e le cessioni agevolate di beni immobili, se sono soggette al regime di imponibilità, **non producono alcuna conseguenza negativa sul diritto alla detrazione dell'Iva** in capo alla società che assegna i beni ai soci.

E tale ipotesi si realizza necessariamente quando il **soggetto assegnante è l'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile e l'assegnazione** (o cessione) agevolata al socio avviene **entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori**. In tali casi, l'[articolo 10, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), rispettivamente per gli **immobili abitativi e per gli immobili strumentali** derogano al regime di esenzione, prevedendo **l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari** (con il meccanismo della rivalsa).

In tutte le altre ipotesi (impresa assegnante di costruzione/ristrutturazione con assegnazione dopo il decorso di 5 anni dall'ultimazione dei lavori, ovvero altra impresa che assegna) il **regime naturale dell'operazione è l'esenzione**, fatta salva la **possibilità di optare per l'Iva** (con il meccanismo del *reverse charge* se il socio assegnatario è soggetto Iva), ad eccezione delle **assegnazioni di immobili abitativi** da parte dell'impresa che **non ha costruito o ristrutturato**. In tale ultima ipotesi, infatti, l'unico regime Iva previsto è **l'esenzione**.

In presenza di **assegnazioni o cessioni agevolate di beni immobili esenti da Iva**, gli effetti negativi che si possono realizzare sono due: **pro-rata di detrazione e rettifica della detrazione** stessa. Focalizzando l'attenzione sul primo dei due effetti negativi, l'[articolo 19, comma 5,](#)



[D.P.R. 633/1972](#), che si riverberano sulla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti dell'anno in cui avviene l'operazione esente, va ricordato che **la percentuale di detrazione è calcolata sul rapporto tra operazioni che danno diritto alla detrazione** (al numeratore) ed **operazioni complessive, comprese quelle esenti** (al denominatore).

Tuttavia, lo stesso [articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972](#), esclude dal predetto rapporto, con conseguente irrilevanza sul calcolo della percentuale di detrazione: **le cessioni di beni ammortizzabili e le operazioni esenti “occasionali”**. Nella prima ipotesi, vi rientrano, ad esempio, **le assegnazioni e cessioni agevolate di immobili strumentali poste in essere dalle immobiliari di gestione** (in quanto tali immobili sono ammortizzabili secondo la nozione prevista dall'[articolo 102, Tuir](#)), mentre nella seconda sono ricomprese quelle **aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali** da parte di imprese che svolgono **attività diversa da quella immobiliare** (ad esempio industriale).

Nessuna via di fuga è, invece, ravvisabile, qualora oggetto di assegnazione o cessione agevolata sia **un bene immobile iscritto tra le rimanenze**, in quanto oggetto dell'attività propria. In tal caso, infatti, l'uscita del bene dalla sfera d'impresa in regime di esenzione porta con sé un possibile **effetto negativo sulla detrazione dell'Iva sugli acquisti dell'anno**, il cui importo varia in funzione della **percentuale di detrazione e dell'importo dell'Iva sugli acquisti assolta** nell'anno stesso.

L'impatto effettivo potrebbe anche essere del **tutto irrilevante**, se si pensa da un'impresa di costruzione che assegna ai soci **l'ultimo immobile posseduto** (che non è riuscito a vendere a terzi) nell'anno in cui di fatto **ha cessato l'attività operativa e con Iva sugli acquisti di importo esiguo**.



## IVA

# **Nuovo regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario**

di Marco Peirolo

Convegno di aggiornamento

## Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

L'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 87/2024](#), nel modificare l'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), ha previsto la **sanzione pari al 50% dell'Iva** nei confronti di chi **effettua cessioni di beni senza addebito dell'imposta**, ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lett. a\), D.L. 331/1993](#), qualora il bene sia **trasportato/spedito in altro Stato UE** dal cessionario o da terzi per suo conto e il **bene non risulti pervenuto nello Stato UE** di destinazione **entro 90 giorni dalla consegna**.

La norma prosegue stabilendo che la sanzione non si applica se, **nei 30 giorni successivi**, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il **versamento dell'imposta**.

Come specificato dalla Relazione illustrativa al DLgs. 87/2024, la **nuova misura sanzionatoria** e la collegata **procedura di regolarizzazione** prevista per le **cessioni intracomunitarie** sono state introdotte **per coerenza** con quanto già disposto, con riguardo alle **cessioni all'esportazione**, dal citato [articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#).

Infatti, anche prima della modifica normativa in esame, era stabilito che **chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta**, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. b\) e b-bis\), D.P.R. 633/1972](#), relativo alle **cessioni all'esportazione**, è punito con la **sanzione del 50% del tributo**, qualora il trasporto/spedizione al di fuori del territorio della UE **non avvenga nel termine ivi previsto**. Il cedente può evitare l'applicazione della sanzione se, nei 30 giorni successivi, provvede al **versamento dell'imposta**, previa **regolarizzazione della fattura**.

Sennonché, per le operazioni di cui al richiamato [articolo 8, comma 1, lett. b\) e b-bis\), D.P.R. 633/1972](#), la **non imponibilità Iva è espressamente subordinata all'invio dei beni al di fuori della UE** entro, rispettivamente, **90 e 180 giorni dalla consegna**. Per le operazioni di cui all'[articolo 41, comma 1, lett. a\), D.L. 331/1993](#), invece, il **regime di non imponibilità è svincolato da qualsiasi termine** entro il quale i beni devono raggiungere lo **Stato UE di destinazione**.

In prima battuta, potrebbe, quindi, ritenersi che **la misura sanzionatoria**, introdotta dal riformulato [articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), per le **cessioni intracomunitarie** sia



**illegittima**, tanto più che neppure l'articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE, nel definire le condizioni di esenzione delle cessioni intracomunitarie, prevede uno **specifico termine per il trasporto/spedizione** dei beni nello Stato UE di arrivo.

Tuttavia, occorre ricordare il principio espresso dalla **Corte di giustizia UE** in merito alle cessioni all'esportazione.

Nella sentenza di cui alla causa C-563/12 del 19.12.2013 è stato affermato che gli Stati UE, per **ragioni di certezza del diritto**, possono prevedere **che la non imponibilità si applichi** a condizione che il trasporto/spedizione dei beni al di fuori del territorio comunitario avvenga **entro un termine prestabilito**, che però **non deve avere natura decadenziale**.

L'Amministrazione finanziaria, in coerenza con tale pronuncia, ha precisato che il regime di non imponibilità deve intendersi confermato anche quando **il bene è stato esportato entro 90 giorni**, ma il cedente **acquisisce la prova oltre il termine dei 30 giorni** previsto per la regolarizzazione, nonché quando il **bene lascia il territorio comunitario** dopo il decorso del **termine di 90 giorni**, sempreché sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione ([risoluzione n. 98/E/2014](#) e [risposta ad interpello n. 32/2023](#)).

Pertanto, appare lecito sostenere che il **termine di 90 giorni**, introdotto nell'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), anche se non previsto dall'[articolo 41, comma 1, lett. a\), D.L. 331/1993](#), sia **pienamente legittimo** e, quindi, idoneo a **giustificare l'applicazione della sanzione del 50%**.

In base all'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 87/2024](#), la novità in esame si applica alle **violazioni commesse a partire dallo scorso 1.9.2024**.

Per individuare il **"dies a quo"** a partire dal quale è consentito applicare la nuova misura sanzionatoria occorre avere riguardo alla **data in cui la violazione è commessa**, che a sua volta deve essere **"agganciata"** al momento in cui la cessione intracomunitaria **si considera effettuata**.

A quest'ultimo proposito, l'[articolo 39, commi 1 e 2, D.L. 331/1993](#), fa riferimento all'**inizio del trasporto/spedizione**, ovvero alla data di **emissione anticipata della fattura**.

Di conseguenza, come confermato dalla [risposta ad interpello n. 236/2024](#), per le cessioni intracomunitarie che si considerano effettuate **anteriormente al 1.9.2024, non è consentita l'applicazione della previsione sanzionatoria**, di cui all'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#).

In assenza di un termine oltre il quale si configura **la violazione e ricorrono le condizioni per applicare la sanzione**, il mancato trasporto/spedizione dei beni in altro Stato UE rende la cessione irregolare **sin dalla sua effettuazione**, per cui trova applicazione la **sanzione di cui all'articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (dal 90 al 180% dell'imposta)**.

Resta salva la **possibilità**, per il cedente, di ricorrere **all'istituto del ravvedimento operoso** di



cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), per definire la **sanzione in misura ridotta**, previa integrazione della fattura, **emessa senza Iva**, mediante una **nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972** e il **versamento della maggiore imposta e degli interessi dovuti**.



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### **Avvisi bonari: dall'1.1.2025 entro 60 giorni difesa o pagamento**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

### **Novità riforma accertamento e contenzioso**

Scopri di più

A partire **dallo scorso 1.1.2025**, passa da **30 a 60 giorni**, il termine di **difesa o pagamento** per le somme dovute a seguito di comunicazione degli **avvisi bonari** derivanti da **controlli automatizzati e formali**.

Questa modifica è stata introdotta dall'[articolo 3, D.Lgs. 108/2024](#), che ha modificato gli [articoli 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 462/1997](#). Nello specifico, potranno essere pagate **entro 60 giorni** le somme dovute in seguito alle **comunicazioni di irregolarità** previste:

- dall'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) (c.d. controlli automatici in materia di imposte dirette);
- dall'[articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972](#) (c.d. controlli automatici in ambito Iva) e;
- dall'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#) (c.d. controlli formali, sempre in materia di imposte dirette).

Invece, nel caso in cui le **comunicazioni** degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni vengano inviate agli **intermediari abilitati** (es. commercialisti e consulenti del lavoro), il **nuovo termine di 60 giorni** per il pagamento degli avvisi bonari sarà **esteso a 90 giorni**, a partire dalla **data di trasmissione telematica inviata all'intermediario**. Questo adeguamento semplifica la normativa previgente, la quale prevedeva un termine di pagamento fissato a **30 giorni dal ricevimento della comunicazione**, il cui **decorso** iniziava **dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario**. In altri termini, il periodo complessivo di **90 giorni comprendeva precedentemente 60 giorni a favore dell'intermediario** per informare il contribuente dell'avviso ricevuto e **30 giorni a favore del contribuente per effettuare il pagamento**.

Occorre sottolineare che il **termine di 30 giorni** rimane **invariato** per i pagamenti relativi a somme dovute in relazione a **redditi soggetti a tassazione separata**, come ad esempio **le indennità di fine rapporto**.

La modifica dei termini di versamento, che prevede l'estensione a 60 giorni, riguarda anche **l'accoglimento parziale** delle **istanze di autotutela** per la rideterminazione degli importi



attraverso il canale Civis. Secondo la [risoluzione n. 72/E/2021](#), in caso di accoglimento parziale, l'Ufficio è tenuto a rideterminare l'importo dovuto nonché a inviare una **nuova comunicazione**, facendo ripartire il **termine di 60 giorni** per il pagamento dalla ricezione della comunicazione "rettificata".

Si rammenta che, per "**controllo automatizzato**" si intende la **liquidazione automatica** delle **dichiarazioni fiscali annuali** relative a **redditi, sostituti d'imposta, Irap e Iva**.

L'Agenzia delle entrate esegue la liquidazione delle imposte dovute e dei rimborsi spettanti **entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo**. Le **somme dovute** a seguito di tali controlli sono **iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo**. Tuttavia, **l'iscrizione a ruolo può essere evitata**, in tutto o in parte, se le **somme dovute** sono versate **entro il termine di 60 giorni** dalla comunicazione di irregolarità (ovvero dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta), beneficiando di una **riduzione a un terzo** delle **sanzioni**.

Invece, per "**controllo formale**" si intende la verifica delle **dichiarazioni fiscali annuali** con i relativi **riscontri documentali** riguardanti **redditi, sostituti d'imposta, Irap e Iva**.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate provvede al controllo formale delle dichiarazioni fiscali **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione**. Le **somme dovute** a seguito di tali controlli possono essere pagate **entro il termine di 60 giorni**, con la possibilità di una **riduzione a due terzi** delle **sanzioni**, impedendo l'iscrizione a ruolo delle relative somme.

Va poi sottolineata un'importante novità introdotta dal **D.Lgs. 87/2024**, che ha riformato le sanzioni per le **violazioni commesse dal scorso 1.9.2024**. Nel caso di **omesso versamento** che include anche la **sanzione** per le maggiori imposte derivanti dalla **liquidazione automatica** ovvero dal **controllo formale** della dichiarazione, la sanzione è stata **ridotta dal 30 al 25%**. Ciò significa che la **riduzione a un terzo o ai due terzi** (a seconda dei casi) verrà applicata **sul 25%** della sanzione.

In definitiva, per le **comunicazioni di irregolarità elaborate a decorrere dall'1.1.2025**, è concesso un **termine più ampio** per la **difesa** o, comunque, per il **versamento** delle somme dovute a seguito di attività di liquidazione automatica e controllo formale, anche mediante **pagamento rateale**. Al riguardo, si rileva che tali somme possono essere versate in un **numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**, ma l'importo della **prima rata** deve essere versato **entro il termine di 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione.



## BEST IN CLASS

# **Best in Class 2025: un premio per le eccellenze italiane dei Professionisti**

di Redazione



Anche nel 2025 si rinnova l'iniziativa **100 Best in Class**, promossa da **Euroconference** e **TeamSystem**, con il supporto di **Forbes**, che continua a premiare le eccellenze italiane tra i **Commercialisti** e i **Consulenti del Lavoro**.

Un'iniziativa che ogni anno mette in luce i professionisti che, con competenza e impegno, contribuiscono al progresso delle imprese italiane e al rafforzamento del sistema economico del Paese. L'edizione 2025 si concentra su chi ha saputo integrare soluzioni innovative nella propria attività, portando valore aggiunto a clienti e imprese, e coniugando la tradizione professionale con le esigenze di un mercato sempre più digitalizzato, puntando su qualità, efficienza e capacità di anticipare le sfide future.

L'edizione 2025 di **100 Best in Class** prevede la selezione dei professionisti che si sono distinti nei seguenti ambiti:

- **crescita e competenza:** saranno selezionati gli studi che hanno registrato la crescita più significativa rispetto all'anno della loro costituzione, valutata in relazione alle competenze e agli ambiti disciplinari coperti. Saranno premiati anche gli studi che hanno evidenziato il miglior trend di aumento del volume di business;
- **innovazione digitale:** saranno selezionati gli studi che hanno saputo integrare al meglio l'innovazione digitale, sia all'interno della loro struttura che nelle relazioni con i clienti, valorizzando l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, tra cui l'Intelligenza Artificiale, per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio offerto;
- **valore economico e sviluppo del business:** saranno selezionati gli studi che hanno creato il maggiore valore economico per i propri clienti, accompagnandoli nel loro percorso di crescita e sviluppo, con particolare attenzione all'efficacia delle soluzioni proposte;
- **giovani professionisti:** saranno selezionati i giovani professionisti che si sono distinti per competenza e per il loro percorso professionale. Per questa categoria, l'età massima sarà di **43 anni** per gli iscritti all'ODCEC e ai revisori e di **45 anni** per gli iscritti all'OCDL.



Le **candidature** sono aperte **fino al 3 marzo 2025**. I vincitori, scelti da una giuria di esperti, saranno proclamati nel corso di una cerimonia speciale di premiazione.

**Compila il *form* disponibile al [seguente link](#) per partecipare alla selezione**